

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ

Luglio 2011

NOTIZIE AMBIENTE

1. Sistri, proroga ufficiale per i piccoli produttori;
2. Sistri: rettifica dei contributi;
3. Via libera del governo alle nuove semplificazioni in campo ambientale;
4. Import/export rifiuti, novità per miscele e recupero;
5. Gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi: la nuova direttiva UE;
6. CONAI, contributi ambientali ridotti dal 2012;
7. Energia, i tagli della manovra economica;
8. I fanghi di "prima pulitura" fuoriescono dal regime sui rifiuti;
9. CORTE UE: Possibile divieto assoluto in aree Rete Natura 2000;
10. Principio di autosufficienza: non si applica per i rifiuti speciali.

NOTIZIE SICUREZZA

11. Dispositivi di protezione Individuale (DPI): elenco delle norme armonizzate ai fini della marcatura CE;
12. Prevenzione incendi: via libera alla semplificazione;
13. Valutazione del rischio chimico e cancerogeno – aggiornamento del regolamento REACH.

AMBIENTE

SISTRI: PROROGA UFFICIALE PER I PICCOLI PRODUTTORI

Il MinAmbiente ha tempo fino all'11 settembre 2011 per stabilire il termine ultimo di avvio della completa operatività del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti; proroga in arrivo almeno fino al 1° giugno 2012. È quanto stabilito dalla nuova lettera f-octies) dell'articolo 6 del DL 70/2011, cd. "DL Sviluppo", introdotta dalla legge di conversione 106/2011, al fine di "garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti". La legge 106/2011 entra in

vigore il 13 luglio 2011, ed è a partire da tale data che scattano i 60 giorni di tempo concessi al MinAmbiente per individuare il termine definitivo della proroga, che comunque "non può essere antecedente al 1° giugno 2012".

SISTRI: RETTIFICA SUI CONTRIBUTI

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la rettifica all'allegato II del Dm 52/2011 (tabella Comuni non ubicati nella Regione Campania), preannunciata dal MinAmbiente con un comunicato del 26 aprile scorso.

Con l'avviso di rettifica pubblicato sulla Gu del 21 luglio 2011, n. 168, il Legislatore introduce le parole "Rifiuti pericolosi" al posto delle parole "Rifiuti urbani" nella tabella che fissa l'importo del Contributo Sistri per i Comuni non campani, soggetti facoltivizzati all'iscrizione al Sistri.

Si avvicina nel frattempo la partenza definitiva del sistema per i grandi produttori/trasportatori di rifiuti e gli impianti di recupero e smaltimento, prevista per il 1° settembre 2011.

Mastergroup Srl
v.le Carducci, 27
31015
Conegliano (TV)
tel. 0438 35157
fax 0438 420428

Info@mgnet.it
www.mgnet.it

Entro l'11 settembre 2011 il MinAmbiente dovrà poi stabilire il nuovo termine di operatività del Sistri per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi, al momento fissato al 2 gennaio 2012, ma che dovrebbe slittare di almeno 6 mesi in base a quanto previsto dal "Di Sviluppo" recentemente convertito in legge.

VIA LIBERA DEL GOVERNO ALLE NUOVE SEMPLIFICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE

Il CdM del 28 luglio 2011 ha definitivamente approvato lo schema di Dpr per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle Pmi, in relazione a scarichi di acque reflue e impatto acustico.

Per l'entrata in vigore dell'atto di Governo n. 369 (Schema di Dpr recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale), definitivamente approvato dal Governo il 28 luglio 2011 dopo il via libera di Parlamento, Conferenza unificata e Consiglio di Stato, sarà necessario attendere la pubblicazione in Gu del provvedimento.

Oltre a introdurre l'autocertificazione in entrambe le discipline di tutela ambientale, il provvedimento di prossima vigenza stabilisce dei nuovi criteri per l'assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche, ed esenta le attività poco rumorose dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.



IMPORT/EXPORT RIFIUTI, NOVITÀ PER MISCELE E RECUPERO

Con il regolamento 664/2011/Ue, la Commissione allarga le tipologie di miscele assoggettate ad obbligo di informazione; il regolamento 661/2011/Ue aggiorna i criteri per Bosnia-Erzegovina e Malaysia.

Le nuove miscele che entreranno a far parte dell'allegato III A del regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti il 1° agosto 2011, arrivano a seguito delle richieste presentate da Finlandia e Regno Unito e delle osservazioni fornite da altri 14 Stati membri dell'Ue, Italia compresa.

Le spedizioni delle miscele di rifiuti incluse nell'allegato III A sono assoggettate ai più snelli obblighi di informazione previsti dal regolamento 1013/2006/Ce, rispetto alla ordinaria procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.



GESTIONE IN SICUREZZA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI: LA NUOVA DIRETTIVA UE

Ulteriori passi avanti nella gestione europea in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Il Consiglio europeo ha approvato definitivamente il 19 luglio 2011 la proposta di direttiva del 3 novembre 2010 della Commissione.

La direttiva ribadisce la responsabilità degli Stati membri per i rifiuti radioattivi generati nel loro territorio, ma apre alla possibilità che i rifiuti siano spediti in altro Stato membro per il trattamento o ritrattamento, ferma restando in capo allo Stato che li ha generati la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro. Gli Stati membri sono invitati a redigere un programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi da presentare alla Commissione entro il 2015. La gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi si baserà su un sistema di licenze, i cui titolari saranno anche responsabili della sicurezza degli impianti di gestione. La direttiva dovrà essere recepita entro 2 anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale Ue.



CONAI, CONTRIBUTI AMBIENTALI RIDOTTI DAL 2012

Il Consiglio di amministrazione Conai (Consorzio nazionale imballaggi) ha ridotto il contributo ambientale sugli imballaggi in alluminio, carta e plastica. La riduzione sarà operativa dal 1° gennaio 2012.

Lo ha comunicato il Conai il 14 luglio 2011. La riduzione si è resa possibile grazie a un parziale recupero dell'immesso al consumo e all'aumento delle quotazioni della materie prime seconde. Il contributo per l'alluminio passerà dagli attuali 52,00 euro/t a 45,00 euro/t, quello per la carta da 22,00 euro/t a 14,00 euro/t e quello per la plastica da 140,00 euro/t a 120,00 euro/t.

A beneficiare delle riduzioni saranno, secondo il Consorzio nazionale imballaggi, 1,4 milioni di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Secondo Conai (Consorzio obbligatorio istituito dal Dlgs 22/1997 e ora disciplinato dal Dlgs 152/2006), nel 2010 è stato riciclato il 64,6% degli imballaggi immessi al consumo (circa la metà garantito dal Conai).



ENERGIA: I TAGLI DELLA MANOVRA ECONOMICA

Dal 2013 taglio del 5% di riduzioni, esenzioni e agevolazioni fiscali in materia energetica: bonus 55% per efficienza in edilizia, credito d'imposta su gasolio per autotrazione, credito d'imposta su reti di teleriscaldamento e geotermia.

I tagli sono stati previsti dal Dl 98/2011 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e scatteranno a meno che entro il 30 settembre 2013 non sia varato un riordino della spesa che consenta una riduzione del debito (almeno 4.000 milioni nel 2013). Tra le agevolazioni colpite (in totale sono 483) si segnalano le detrazioni 36% per ristrutturazione e 55% per interventi di efficienza energetica in edilizia (peraltro in scadenza), l'esenzione dall'accisa su energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili sopra i 20 kW consumata dalle imprese che la autoproducono, il credito d'imposta su reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa. A meno di interventi legislativi che consentano risparmi di spesa, i tagli su tutte le categorie di agevolazioni ed esenzioni fiscali indicate nell'allegato C-bis alla Dl 98/2011 proseguiranno, e dal 2014 saranno pari al 20%.

I FANGHI DI "PRIMA PULITURA" FUORIESCONO DAL REGIME SUI RIFIUTI

I limi provenienti dalla prima pulitura connessa all'attività estrattiva derivano direttamente dallo sfruttamento della cava, e sono quindi esclusi dal rispetto della Parte IV del "Codice ambientale" sulla gestione dei rifiuti.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 25193/2011) nell'annullare una sentenza di condanna per gestione illecita di rifiuti, in virtù della mancata indagine sulla provenienza dei fanghi.

Quando i fanghi derivano direttamente dall'attività estrattiva e dalle connesse attività di cernita e pulizia, ricorda la Cassazione, vanno considerati esclusi dal regime sui rifiuti ex Dlgs 152/2006 in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'articolo 186 dello stesso; rimangono comunque salve le eventuali ricadute negative sull'ambiente e il rispetto della normativa a tutela delle acque.

Quando i fanghi derivano invece da una nuova e diversa lavorazione del materiale estratto, scatta invece l'integrale applicazione della Parte IV del Codice ambientale sulla gestione dei rifiuti.



CORTE UE, POSSIBILE DIVIETO ASSOLUTO RINNOVABILI IN AREE NATURA 2000

Uno Stato membro può limitare in modo più rigoroso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in siti "Natura 2000" senza violare le direttive Ue a tutela degli habitat (92/43/Cee) dell'avifauna (79/409/Cee) e sulle rinnovabili (2009/28/Ue). Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue con sentenza 21 luglio 2011, n. 2/10, rispondendo a una questione pregiudiziale posta da un giudice pugliese con riferimento alla realizzazione di un parco eolico all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Le direttive 92/43/Cee, 79/409/Cee e 2009/28/Ce non vietano in assoluto la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree protette.

Gli Stati membri, però, possono dettare norme più rigorose, come, nel caso di specie, vietare in assoluto impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno delle aree "Rete Natura 2000", senza obbligo di previa valutazione di incidenza. È sufficiente solo che siano rispettati i principi di proporzionalità della misura e non discriminazione tra i soggetti coinvolti.



IL PRINCIPIO DELL'AUTOSUFFICIENZA NON VIGE PER I RIFIUTI SPECIALI

Bocciata dalla Corte Costituzionale la Lr Veneto che limita l'ingresso di rifiuti speciali nelle discariche, quando conferiti da soggetti diversi dal costruttore delle stesse.

Per la Consulta (sentenza 244/2011) il sistema di "autosmaltimento" introdotto dalla Regione Veneto risulta estraneo al Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale"), il quale anzi esclude la sussistenza del principio dell'autosufficienza locale con riferimento ai rifiuti speciali.

Poiché i limiti "soggettivi" (derivanti dalla tipologia di soggetto che conferisce i rifiuti, non dalla provenienza degli stessi) al conferimento in discarica stabiliti dalla Regione Veneto determinano una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio, gli stessi violano il principio generale di smaltimento "in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta", stabilito dallo stesso Dlgs 152/2006.

Essendo pur sempre il rifiuto un "prodotto", infine, il vincolo ingiustificato alla libera iniziativa economica del gestore della discarica contrasta anche con l'articolo 41 della Costituzione.

SICUREZZA



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): ELENCO DELLE NORME ARMONIZZATE AI FINI DELLA MARCATURA CE.

È stato pubblicato l'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate CEN e CENELEC applicabili ai dispositivi di protezione individuale, il cui rispetto corrisponde la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE, ai sensi della Direttiva CEE n. 89/686.

Con la Comunicazione CE n. 2011/C 205/01 è stato pubblicato l'elenco aggiornato delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi della Direttiva CEE n. 89/686.

In vista del fatto che nell'elenco in questione sono riportati i riferimenti delle norme armonizzate che sono state sostituite o sono in fase di decadenza della presunzione di

conformità, consigliamo di verificare se sussistono detti casi, al fine di evitare di applicare una o più norme non più in corso di validità.

Quanto sopra in relazione al fatto che, si presume conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla stessa Direttiva CE, un dispositivo costruito in conformità alle norme di buona tecnica.

La Comunicazione in questione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 205 del 9 luglio 2011.

Fonte testo: Unindustria TV



PREVENZIONE INCENDI, VIA LIBERA ALLA SEMPLIFICAZIONE

Ricorso alla Scia (articolo 19, legge 241/1990) e niente parere di conformità per il certificato di prevenzione incendi per attività a basso rischio. Lo ha previsto il regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2011.

Lo schema di Dpr, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, semplifica gli obblighi in materia di prevenzione incendi, suddividendo le attività sottoposte a controlli in tre categorie a basso, medio e alto rischio (A, B e C) in funzione di: dimensione dell'impresa, tipo di attività ed esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Per le attività in categoria "A" la valutazione di conformità non è più necessaria e i controlli saranno a campione. Per le attività in categoria "B" valutazione di conformità rilasciata entro 60 giorni e controlli a campione. Così come per la terza categoria, la "C", ma qui i controlli ex post degli Enti preposti ci sono per tutti. Il regolamento non si applica alle attività a rischio di incidente rilevante ex Dpr 334/1999.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO – AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO REACH

Si segnala che è stata aggiornata la "Candidate List" ossia la lista delle sostanze definite molto preoccupanti per le quali la Commissione Europea valuterà se inserirle nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. La lista è disponibile sul sito dell'ECHA:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Sul sito dell'ECHA è stata inoltre inserita la traduzione in italiano della revisione della Guida per gli utilizzatori a valle e sulle sostanze negli articoli:

http://www.echa.europa.eu/reach/du_it.asp

http://www.flashpointsrl.com/images/stories/allegati_news/Luglio_2011/articles_it.pdf

Si ricorda che: se le schede di sicurezza delle sostanze chimiche presentano degli scenari di esposizione è necessario verificare se:

- gli usi che vengono fatti del prodotto sono compresi negli scenari di esposizione;
- le misure di sicurezza applicate durante l'uso corrispondono a quelle indicate nella scheda di sicurezza e negli scenari.

Nel caso in cui le proprie misure di sicurezza adottate non coincidano con quelle indicate nelle schede di sicurezza è necessario modificarle ed adeguarle a quanto elencato e descritto nella scheda di sicurezza; di conseguenza bisogna aggiornare le schede di sicurezza delle miscele/prodotti eventualmente fornite a valle ai propri clienti. Se gli usi della sostanza non sono compresi tra quelli menzionati nella scheda di sicurezza ricevuta dal fornitore si può:

- chiedere al fornitore di includere il proprio utilizzo nella relazione sulla sicurezza chimica;
- sospendere/modificare gli utilizzi in modo da adeguarsi a quanto riportato nella scheda;
- cercare un altro fornitore che tra gli scenari di esposizione comprenda l'utilizzo voluto
- provvedere autonomamente a creare tutta la documentazione necessaria per produrre la relazione sulla sicurezza chimica inerente all'uso voluto. In questo caso è necessario informare l'ECHA (Agenzia Chimica Europea).